Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 16 settembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 599.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 347, 348, 349, 350 e 352 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, che assume la nuova denominazione di Scuola di specializzazione in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 347. — La scuola di specializzazione in clinica pediatrica conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica. Gli anni di studio postuniversitari necessari per conseguire il titolo sono tre.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non potrà superare quello di 75.

Art. 348. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale);
7) Terapia pediatrica (annuale);
8) Radiologia pediatrica (annuale);
9) Malattie infettive dell'infanzia (annuale);
10) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia (annuale);

11) Chirurgia pediatrica (annuale);
12) Ortopedia e traumatologia infantile (annuale);
13) Odontoiatria (annuale);
14) Clinica otorinolaringoiatrica (annuale).

Art. 349. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di corso:

1° *Anno*:
1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Auxologia normale e patologica;
6) Ortopedia e traumatologia infantile.

2° *Anno*:
1) Clinica pediatrica;
2) Patologia pediatrica;
3) Puericultura;
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica;
5) Psicologia dell'età evolutiva;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:
1) Clinica pediatrica;
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia;
3) Chirurgia pediatrica;
4) Terapia pediatrica;
5) Odontoiatria;
6) Clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 350. — E' obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica per i tre anni del corso, con non più di due mesi di ferie ogni anno. Parte di questo internato può essere svolto secondo indicazioni del direttore della scuola stessa, presso istituzioni per l'assistenza alla infanzia. Riduzioni del periodo di internato saranno concesse per particolari casi dal direttore della scuola.

Quanto alla abbreviazione della durata del corso dovrà decidere il consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Art. 352. — L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito quotidianamente in forma diretta individuale sulla scorta di casi clinici che si presentino di volta in volta all'esame.

Gli iscritti, alla fine del primo corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie:

Auxologia normale e patologica, ortopedia e traumatologia infantile, onde poter essere ammessi al 2° corso.

Alla fine del 2° corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie:

Patologia pediatrica, puericultura, semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica, psicologia dell'età evolutiva, radiologia pediatrica, malattie infettive dell'infanzia, onde poter essere ammessi al 3° corso.

Alla fine del 3° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto in un unico gruppo delle seguenti materie:

Clinica pediatrica, neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia, chirurgia pediatrica, terapia pediatrica, odontoiatria, clinica otorinolaringoiatrica, per poter essere ammessi all'esame di diploma, nel quale sarà presentata e discussa dal candidato una tesi scritta.

Gli articoli da 377 a 382 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica che assume la nuova denominazione di scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 377. — La scuola di perfezionamento in radiologia conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia, che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia).

Gli anni di studio post-laurea necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio specialistico della roentgen-diagnostica.

Gli anni di studio post-laurea necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Art. 378. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia sono le seguenti, così distribuite negli anni del corso:

1° *Anno*:
1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica di roentgen-diagnostica, con il confronto del quadro anatomo-patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di radioterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.

4° *Anno*:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica, ecc.;

2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica con dimostrazioni di casistica;
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 379. — Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti, così distribuite negli anni del corso:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica ed esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazione e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 380. — Il numero massimo degli specializzandi non potrà superare quello di 50, comprendente gli iscritti ai 4 anni di corso per il diploma in radiologia e gli iscritti ai 3 anni di corso per il diploma in radiologia diagnostica. Gli allievi sono obbligati ad un internato della durata complessiva di almeno otto mesi per ogni anno scolastico presso l'istituto di radiologia (reparti di radiodiagnostica e di medicina nucleare) e presso l'istituto del radio. Per l'orario e le mansioni essi avranno gli stessi obblighi degli assistenti.

Art. 381. — Alla fine di ogni anno gli allievi dei due corsi sosterranno un esame obbligatorio, per gruppo di materie, di ammissione all'anno successivo, costituito da prove teoriche e tecniche, sulle materie di insegnamento. Alla fine dell'ultimo anno di corso gli allievi sosterranno un esame di profitto, in gruppo di materie, per essere ammessi alla discussione della tesi di diploma.

Art. 382. — L'insegnamento agli allievi sarà integrato ogni anno da conferenze, esercitazioni e seminari.

Dopo l'art. 472 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 473. — Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) Medico;
b) Differenziale e scolastico;
c) Industriale e del lavoro;
d) Sociale.

Art. 474. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'articolo 490; nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 475. — La scuola conferisce il diploma di « Specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 476. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo « Medico », la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 477. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 488, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Il numero massimo complessivo degli iscritti non può superare 60 unità.

Art. 478. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. La attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) *insegnamenti comuni* a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) *insegnamenti specifici*, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 473 e nel successivo art. 479; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) *insegnamenti integrativi*. Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nel successivo art. 479, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 479. — Gli insegnamenti *comuni* di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, sono:

1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno);
3) Psicologia generale (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
4) Teorie della personalità (biennale: 1° e 2° anno);
5) Psicologia dinamica (annuale: 2° anno);
6) Psicologia differenziale (annuale: 1° anno);
7) Psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno).

Gli insegnamenti *specifici* di cui al punto *b*) dell'articolo precedente, sono:

A) *per l'indirizzo « medico »*:
1) Psicologia dello sviluppo (biennale: 1° e 2° anno);
2) Psicofisiologia (annuale: 1° anno);
3) Psicofarmacologia (annuale: 2° anno);
4) Psicopatologia e neuropsichiatria (biennale: 1° e 2° anno);
5) Medicina psicosomatica (annuale: 3° anno);
6) Psicologia clinica (biennale: 2° e 3° anno);
7) Psicoterapia (biennale: 2° e 3° anno);
8) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: 3° anno);
9) Igiene mentale (annuale: 2° anno).

B) *Per l'indirizzo « differenziale e scolastico »*:
1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
3) Pedagogia (annuale: 1° anno);
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
5) Psicologia pedagogica (annuale: 1° anno);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: 2° anno);
7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno);
9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno).

C) *Per l'indirizzo « Industriale e del lavoro »*:
1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
3) Psicologia del lavoro (annuale: 1° anno);
4) Metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: 2° anno);
5) Ergonomia (annuale: 1° anno);
6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno);
7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno).

D) *Per l'indirizzo « sociale »*:
1) Antropologia culturale (annuale: 1° anno);
2) Sociologia (annuale: 1° anno);
3) Psicologia della comunicazione (biennale: 1° e 2° anno);
4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno);
5) Ricerca motivazionale (annuale: 2° anno);
6) Psicologia sociale, corso avanzato (annuale: 3° anno);
7) Dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno);
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno);
9) Patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno).

Gli insegnamenti *« integrativi »* (annuali) di cui al punto *c*) dell'articolo precedente, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 488, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 488.

Art. 480. — Gli esami sono di profitto e di diploma.

Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici

e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 481. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 482. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia o fra coloro che, per opere, uffici e insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 483. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso; alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 484. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, etc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, etc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa conformemente a quanto stabilito dall'art. 490, determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25 ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso, tenendo conto che il numero degli allievi frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi i 60);

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma secondo dell'art. 477 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma terzo del medesimo articolo 477, nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 485. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 486. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Art. 487. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dall'art. 173 dello statuto.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.

Art. 488. Il direttore della scuola sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate, tenuto conto che il numero complessivo degli iscritti frequentanti contemporaneamente i tre corsi non superi le 60 unità;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 477;

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 489 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 490. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 491. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 490, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso. Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 492. — Norme transitorie: all'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 16. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **600**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n, 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia medica, che muta denominazione in scuola di specializzazione in psicologia, sono abrogati e sostituiti, con lo spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 545. — Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia è istituita la « Scuola di specializzazione in psicologia » la quale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) Medico;
b) Differenziale e scolastico;
c) Industriale e del lavoro;
d) Sociale.

Art. 546. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 562, nè è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 547. — La scuola conferisce il diploma di « Specialista in psicologia » con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 548. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo « Medico », la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 549. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 560, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.

Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per il triennio di corso non può eccedere il numero di 75, sia che funzioni un solo indirizzo sia che ne funzioni più di uno.

Art. 550. — Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. La attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 545 e nel successivo art. 551; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi.

Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 551. — Gli insegnamenti comuni di cui al punto *a*) dell'articolo precedente, sono:

1) Metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
2) Metodologia statistica generale e psicometria (annuale: 1° anno);
3) Psicologia generale (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
4) Teorie della personalità (biennale: 1° e 2° anno);
5) Psicologia dinamica (annuale: 2° anno);
6) Psicologia differenziale (annuale: 1° anno);
7) Psicologia sociale (biennale: 1° e 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche (biennale: 1° e 2° anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'articolo 550 sono:

A. *per l'indirizzo « medico »*:

1) Psicologia dello sviluppo (biennale: 1° e 2° anno);
2) Psicofisiologia (annuale: 1° anno);
3) Psicofarmacologia (annuale: 2° anno);
4) Psicopatologia e neuropsichiatria (biennale: 1° e 2° anno);
5) Medicina psicosomatica (annuale: 3° anno);
6) Psicologia clinica (biennale: 2° e 3° anno);
7) Psicoterapia (biennale: 2° e 3° anno);
8) Psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale: 3° anno);
9) Igiene mentale (annuale: 2° anno).

B. *Per l'indirizzo « differenziale e scolastico »*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Psicologia dell'età evolutiva (triennale: 1°, 2° e 3° anno);
3) Pedagogia (annuale: 1° anno);
4) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
5) Psicologia pedagogica (annuale: 1° anno);
6) Psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale: 2° anno);
7) Docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale: 2° anno);
8) Tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale: 2° e 3° anno);
9) Orientamento scolastico e professionale (annuale: 3° anno).

C. *Per l'indirizzo « Industriale e del lavoro »*:

1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale: 1° e 2° anno);
2) Istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale: 1° anno);
3) Psicologia del lavoro (annuale: 1° anno);
4) Metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale: 2° anno);
5) Ergonomia (annuale: 1° anno);
6) Analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale: 2° anno);
7) Psicologia del disadattamento lavorativo (annuale: 3° anno).

D. *Per l'indirizzo « sociale »*:

1) Antropologia culturale (annuale: 1° anno);
2) Sociologia (annuale: 1° anno);
3) Psicologia della comunicazione (biennale: 1° e 2° anno);
4) Tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale: 2° anno);
5) Ricerca motivazionale (annuale: 2° anno);
6) Psicologia sociale, corso avanzato (annuale: 3° anno);
7) Dinamiche di gruppo (annuale: 3° anno);
8) Tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale: 3° anno);
9) Patologia e controllo sociale (annuale: 3° anno).

Gli insegnamenti « integrativi » (*annuali*) di cui al punto *c*) dell'art. 550, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendono, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 560 indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.

La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami, risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 560.

Art. 552. — Gli esami sono di profitto e di diploma.

Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, etc. svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonchè una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 553. — Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vice-direttore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 554. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 555. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto: dal direttore stesso che lo presiede, dal vice-direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in casi di assenze o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 556. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocini, dei seminari, etc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione della facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, etc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) riferire al consiglio di facoltà sulle domande di trasferimento di allievi di scuole di specializzazione in psicologia da una università o facoltà ad un'altra e deliberare circa il passaggio da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 562), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso; in ogni caso, dati i mezzi dimostrativi di cui la scuola dispone, il numero massimo di iscritti complessivamente nel triennio non dovrà eccedere i 75, sia che funzioni un solo indirizzo, sia che ne funzioni più di uno;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma 2) dell'art. 549 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma 3) del medesimo art. 549, nonchè le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 557. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 558. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'università, da enti e da privati.

Art. 559. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dall'art. 175 dello statuto.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del senato accademico, sentito il parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio della scuola.

Art. 560. — Il direttore della scuola — sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (tenendo conto di quanto disposto nell'art. 556 punto 6) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità del concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma 3) dell'art. 549);

5) l'ordine degli studi, con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 551 in più rami distinti, ai fini dell'insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 561. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 562. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del 2° anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 561, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazioni dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 563. — Norme transitorie: all'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **601.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione minorati gravi di Firenze.

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione minorati gravi di Firenze, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **602.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine ad accettare una donazione.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Tarvisio (Udine), con atto a rogito dottor Oscar Ghiretti, notaio in Cividale del Friuli, in data 20 gennaio 1967, rep. 12.435, fasc. 4061, avente per oggetto un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2016, sito in Tarvisio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. **603.**

Autorizzazione all'Automobile club di Udine ad acquistare un immobile.

N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Udine viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dalla società in nome collettivo «Ferri Cormons» (già «Ferri Alcide s.p.a. (F.A.S.A.)» con sede in Udine, per adibirlo ad autorimessa e per il prezzo di lire 215.000.000, il locale, esteso mq. 3025, sito in Udine alla via Paolo Sarpi n. 14, contraddistinto nel N.C.E.U. al F. 35, mappali 290, 82/1, 82/2 e 82/3.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. **604.**

Approvazione del nuovo statuto della Società di patronato per i carcerati e per i liberati dal carcere, con sede in Brescia.

N. 604. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene approvato il nuovo statuto della Società di patronato per i carcerati e per i liberati dal carcere, con sede in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **605.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 605. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal rag. Girolamo Gardini, per il prezzo di L. 7.000.000, un immobile costituito da un appartamento al piano terreno della superficie di mq. 95, facente parte di una casa di nuova costruzione, sito in Modena in via Garibaldi, composto di tre vani utili, oltre l'ingresso, il corridoio e il bagno, da destinare a sede della sottosezione di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 10 luglio 1948, con il quale il sig. Andrea Vinicio Gardini fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 14 dicembre 1968, con la quale, il sig. Andrea Vinicio Gardini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni a decorrere dal 14 dicembre 1968, rassegnate dal sig. Andrea Vinicio Gardini, dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmèsso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 112

(8463)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1969.

Revoca della autorizzazione a produrre preparati galenici rilasciata all'officina farmaceutica Romagnola, sita in Rimini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2963 in data 15 maggio 1962, con il quale la ditta FA.RO Farmochimica Romagnola fu autorizzata ad attivare in Rimini (Forlì) via Pleiadi 69, una officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche supposte e sciroppi.

Vista la comunicazione n. 3190 del medico provinciale di Forlì in data 9 luglio 1969, dal quale risulta che l'officina farmaceutica predetta ha cessato ogni attività e le attrezzature tecniche sono state smantellate.

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione in premessa previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata d'ufficio l'autorizzazione alla produzione di preparati galenici concessa alla officina farmaceutica della ditta FA.RO Farmochimica Romagnola sita in Rimini (Forlì), via Pleiadi 69 con decreto ministeriale n. 2963 del 15 maggio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Forlì è incaricato della notifica e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 settembre 1969

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(8563)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 settembre 1969.

Modalità per l'importazione, attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, degli animali esotici destinati al Parco di quarantena e di acclimatazione del Fusaro (Napoli).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, modificata con ordinanze 10 agosto 1965, 31 marzo 1966, 1° marzo 1968 e 7 agosto 1969, concernente divieto di importazione ai fini della profilassi della peste bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, concernente divieto d'importazione ai fini della profilassi della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 marzo 1967, concernente divieto d'importazione ai fini della profilassi della peste equina;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, modificata con ordinanza 31 maggio 1969, concernente divieto d'importazione ai fini della profilassi dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Considerato che occorre disciplinare, in modo organico e continuativo, il transito attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino degli animali esotici (ruminanti, suidi ed equidi) importati per essere destinati al parco di quarantena e di acclimatazione del Fusaro (Napoli);

Ordina:

Art. 1.

Il transito attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino degli animali esotici (ruminanti, suidi ed equidi) importati in deroga ai divieti sanciti nelle ordinanze ministeriali di cui alle premesse, e destinati al parco di quarantena e di acclimatazione del Fusaro (Napoli) deve effettuarsi secondo le modalità stabilite nell'allegato disciplinare che fa parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

ALLEGATO

DISCIPLINARE

Modalità per il transito attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino degli animali esotici (ruminanti, suidi ed equidi di specie selvatiche) destinati attraverso l'aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino al Parco di quarantena e di acclimatazione del Fusaro (Napoli).

Art. 1.

Gli animali non debbono essere imbarcati negli scali aerei di partenza senza che le compagnie di bandiera interessate abbiano ricevuto dal veterinario dell'aeroporto di Fiumicino preventivo benestare, a comprova che gli animali stessi sono coperti da regolare autorizzazione sanitaria ministeriale alla importazione con specifica destinazione al Parco del Fusaro.

Art. 2.

Nel rilasciare il benestare di cui all'art. 1 il veterinario di aeroporto deve fare riferimento al titolare dell'autorizzazione, agli estremi di questa, al numero, alla specie e al paese di origine degli animali da imbarcare.

Art. 3.

Il veterinario di aeroporto deve essere preavvertito, con almeno 24 ore di anticipo sull'orario previsto, dell'arrivo degli animali, con l'indicazione del numero del volo. Egli deve essere presente al momento dell'arrivo, sia di giorno che di notte, di ogni trasporto per il primo controllo sanitario, e deve intervenire in tutte le successive operazioni inerenti al transito, facendosi assistere all'occorrenza dalle guardie di sanità del suo ufficio o da altri agenti di polizia.

Art. 4.

Gli animali debbono pervenire a Fiumicino possibilmente con volo diretto ed, in caso di scali intermedi, non debbono subire trasbordi; l'aereo non deve avere a bordo altri animali ruminanti, suidi ed equidi se non quelli destinati ad essere sbarcati a Fiumicino, con destinazione Parco del Fusaro.

In caso di scali intermedi, è concesso caricare altri animali delle specie suddette, ai fini del completamento del carico aereo; è ovvio che tali animali debbono avere anch'essi destinazione Fiumicino-Fusaro.

Art. 5.

Il veterinario dell'aeroporto di Fiumicino darà il proprio assenso allo sbarco degli animali e alle successive operazioni di trasbordo dopo aver riscontrato la regolarità della certificazione sanitaria di scorta. Nel caso che gli animali dovessero pervenire sprovvisti di documentazione sanitaria, o con tale documentazione irregolare o scaduta, non potranno essere scaricati dall'aereo nemmeno in zona estera e dovranno essere respinti.

Art. 6.

Gli animali debbono pervenire imballati in gabbie o altri contenitori aventi il fondo possibilmente a tenuta stagna (materiale metallico, plastico o altro idoneo) e contenenti all'interno materiale assorbente, al fine di ridurre al minimo il pericolo di dispersione di rifiuti liquidi e solidi, possibili veicolo di contagio.

Art. 7.

Il trasbordo dall'aereo proveniente dall'estero all'aereo destinato a Napoli-Capodichino deve avvenire in maniera che le gabbie e gli altri contenitori non tocchino il terreno; all'uopo deve farsi ricorso allo scaricatore semovente elevabile a forcella, o ad altro simile mezzo; i contenitori debbono essere tenuti sollevati dal terreno durante tutto il tempo del trasbordo.

Art. 8.

I contenitori prima di essere prelevati dall'aereo in arrivo debbono essere avvolti in teli di materiale plastico all'esterno del fondo e delle pareti laterali, sempre al fine di evitare possibili dispersioni, consentendo nello stesso tempo adeguata aereazione.

Art. 9.

L'aereo nazionale in partenza per Napoli-Capodichino deve essere, quando possibile, predisposto per tempo in maniera tale che sia pronto per il trasbordo all'arrivo di quello internazionale. Gli animali debbono sostare sull'aereo nazionale per tutto il tempo occorrente all'espletamento delle pratiche doganali.

Art. 10.

Quando, per cause di forza maggiore, non è possibile il trasbordo simultaneo, in via eccezionale e sempre su autorizzazione del veterinario di aeroporto, i contenitori fasciati nei teli di plastica, debbono essere depositati su carrelli predisposti in precedenza e sostare, in area doganale estera, nel luogo indicato dal veterinario, per essere poi trasportati nell'aereo nazionale; nel caso di intemperie gli animali debbono essere adeguatamente riparati.

Art. 11.

Nel caso di eccessivo ritardo nel ricarico per Napoli-Capodichino, per cause di forza maggiore (scioperi, ecc.), gli animali debbono essere alimentati e abbeverati a cura delle compagnie di bandiera interessate o dell'assistenza servizi aerei, secondo le istruzioni impartite dal veterinario di aeroporto, che al riguardo adotta ogni necessaria cautela zooprofilattica.

Art. 12.

E' fatto divieto a persone addette agli zoo ed agli allevamenti nazionali o comunque al governo e alla custodia di animali di avere contatti con gli animali esotici in transito, fatta eccezione per lo speciale personale di accudienza addetto al Parco del Fusaro.

Art. 13.

Di ogni inoltro di animali per Napoli-Capodichino il veterinario dell'aeroporto di Fiumicino darà comunicazione telefonica, successivamente confermata per iscritto, al veterinario del porto di Napoli, affinchè quest'ultimo provveda a che gli automezzi provenienti dal Parco di quarantena con gli appositi cassoni a tenuta stagna siano fatti entrare nel recinto aeroportuale in maniera che le gabbie o contenitori, ancora avvolti nei teli di plastica, vengano scaricati senza venire deposti al suolo, direttamente nei cassoni degli automezzi.

Art. 14.

Il veterinario del porto di Napoli, addetto all'aeroporto di Napoli-Capodichino, deve essere preavvertito, con almeno 24 ore di anticipo sull'orario previsto, dell'arrivo degli animali, con l'indicazione del numero del volo; il predetto funzionario deve presenziare tutta l'operazione, dallo scarico alla partenza per il Fusaro, sia di giorno che di notte, e stabilisce l'itinerario che gli automezzi, sotto scorta sanitaria, debbono percorrere per raggiungere il parco stesso.

Art. 15.

A Roma-Fiumicino come a Napoli-Capodichino eventuali residui di lettiera, nonchè di foraggio, di paglia o di materiale d'imballaggio debbono essere convenientemente distrutti e gli oggetti possibili veicolo di contagio essere opportunamente disinfettati.

Art. 16.

Accurate disinfezioni e/o disinfestazioni debbono essere effettuate sugli aerei internazionali, sulle eventuali aree di sosta degli animali, sui carrelli e sugli scaricatori semoventi. Gli aerei destinati a Napoli Capodichino debbono essere disinfettati e/o disinfestati prima del carico e dopo lo scarico degli animali.

Le disinfezioni e le disinfestazioni debbono essere, di norma, a carico e a cura delle compagnie aeree interessate e debbono essere effettuate sempre sotto diretta vigilanza degli uffici veterinari di aeroporto competenti.

Art. 17.

Le compagnie di bandiera italiane e straniere debbono intendersi avvertite che rimane tassativamente vietato lo sbarco degli animali oggetto del presente disciplinare in altri aeroporti italiani, se per cause tecniche gli aerei non potessero atterrare a Fiumicino o a Capodichino.

Art. 18.

Nei casi di assoluta necessità, e comunque dipendenti da cause di forza maggiore, per cui, previa autorizzazione ministeriale, l'inoltro degli animali da Fiumicino al Fusaro debba essere effettuato via strada, a mezzo autocarri, si osservano in quanto applicabili le modalità del presente disciplinare. L'inoltro degli autocarri deve essere in ogni caso effettuato sotto la scorta di agenti della forza pubblica a spese degli interessati, e secondo l'itinerario di volta in volta stabilito dal Ministero della sanità, in relazione alla situazione epizoologica del territorio delle province che debbono essere attraversate.

Art. 19.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le norme e le istruzioni di polizia veterinaria vigenti in materia di importazione di animali e di prodotti animali, nonchè quelle inerenti ai servizi veterinari di frontiera.

Art. 20.

I contravventori al presente disciplinare debbono essere denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministro: RIPAMONTI

(8632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nel territorio libero della provincia di Genova

Con decreto ministeriale 26 agosto 1969, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, nel territorio libero della provincia di Genova, alla pernice rossa (Alectoris rufa) è vietato durante le annate venatorie 1969-70 e 1970-71.

(8441)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1969, n. 5593/1594, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Santo Maria, nata a Scerni il 10 agosto 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Gissi, estese mq. 406, riportate in catasto alle particelle numeri 51 parte e 17 del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 195 e 196.

(8452)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio n. 2955/1.14.6 del 26 giugno 1969, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in L. 2.000.000 in titoli di obbligazioni delle Ferrovie dello Stato, disposta in suo favore dalla signora Teresa Carossa, per l'integrazione del premio annuale intitolato « Errico Giachino ».

(8466)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1969, registro n. 70, foglio n. 374, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 6 marzo 1967 dal dott. Settanni Michele in nome proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Giuseppe e Francesco, avverso il provvedimento 15 ottobre 1966 con il quale il Ministero della pubblica istruzione deliberava di non dare più corso al decreto ministeriale 12 aprile 1965, concernente l'accettazione delle dimissioni, per motivi di famiglia, presentate dalla professoressa Settanni Valenzano Antonia, e di considerare la medesima cessata dal servizio per sopravvenuto decesso.

(8467)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Avviso riguardante il piano di zona del comune di S. Giorgio del Sannio

Con decreto provveditoriale n. 34964 in data 26 agosto 1969, sono state stralciate e dichiarate libere da qualsiasi vincolo alcune aree ricadenti del piano di zona del comune di S. Giorgio del Sannio approvato con decreto presidenziale n. 10173 del 4 marzo 1963.

(8474)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 7 giugno 1969, n. 485 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno proveniente da un tratto di alveo abbandonato del fiume Zero in seguito a lavori di rettifica eseguiti dal consorzio di bonifica Dese Superiore, segnato nel catasto del comune di Mogliano Veneto, Sez. *E*, al foglio n. 2 mappali 45 1/2 (mq. 260); 45 1/4 (mq. 478); 45 1/5 (mq. 423) e 45 1/6 (mq. 479) della superficie complessiva di mq. 1640 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 7 novembre 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(8471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.199.314, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8500)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.118.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8501)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Barete (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.501.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8502)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.382.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8503)

Autorizzazione al comune di Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.329.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8504)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.234.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8505)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.545.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8506)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.638.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8507)

Autorizzazione al comune di Gioia dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Gioia dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.531.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8508)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.938.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8509)

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Ofena (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.945.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8510)

Autorizzazione al comune di Ovindoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Ovindoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.208.667, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8511)

Autorizzazione al comune di Pescina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Pescina (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.144.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8512)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.687.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8513)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1969, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.940.226, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8514)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.499.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8515)

Autorizzazione al comune di Gioi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Gioi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.750.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8516)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.865.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8517)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.940.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8518)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.333.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8520)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.780.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8519)

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8521)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1969, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.269.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

Corso dei cambi del 15 settembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,495	629,40	629,50	629,50	629,495	629,50	629,50
$ Can.	583,80	583,80	583,30	583,55	583,10	583,95	583,65	583,55	583,95	584 —
Fr Sv.	146,52	146,53	146,54	146,54	146,40	146,55	146,54	146,54	146,55	146,55
Kr D.	83,67	83,64	83,63	83,63	83,20	83,64	83,64	83,63	83,64	83,65
Kr. N.	88,07	88,06	88,11	88,07	87,70	88,06	88,08	88,07	88,06	88,06
Kr. Sv.	121,66	121,65	121,70	121,715	121,60	121,65	121,70	121,715	121,65	121,65
Fol.	174,05	174 —	173,99	173,97	174,60	173,98	173,94	173,97	173,98	174 —
Fr B.	12,49	12,50	12,505	12,5020	12,495	12,49	12,504	12,5020	12,49	12,54
Franco francese	113,47	113,46	113,50	113,475	113,40	113,47	113,485	113,475	113,47	113,50
Lst.	1501,20	1502,15	1502,25	1502,30	1502,25	1501,55	1502,30	1502,30	1501,55	1502,25
Dm. occ.	158,53	158,47	158,50	158,50	158,50	158,51	158,505	158,50	158,51	158,50
Scell. Austr.	24,34	24,35	24,36	24,3540	24,25	24,35	24,36	24,3540	24,35	24,35
Escudo Port.	22,16	22,15	22,12	22,17	22,05	22,16	22,14	22,17	22,16	22,16
Peseta Sp.	9,03	9,03	9,03	9,025	9 —	9,03	9,035	9,025	9,03	9,03

Media dei titoli del 15 settembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
» 5 % (Ricostruzione)	91,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,825
» 5 % (Città di Trieste)	92,15
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,625
» » » » 1968-83	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,60
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
» » » 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	98,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	98,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	629,497
1 Dollaro canadese	583,60
1 Franco svizzero	146,54
1 Corona danese	83,635
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,707
1 Fiorino olandese	173,955
1 Franco belga	12,503
1 Franco francese	113,48
1 Lira sterlina	1502,30
1 Marco germanico	158,502
1 Scellino austriaco	24,357
1 Escudo Port.	22,155
1 Peseta Sp.	9,03

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 30 settembre 1968

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/2-9-1968	3-9-1968	4-9-1968	5-9-1968	6-9-1968	7/9-9-1968	10-9-1968	11-9-1968	12-9-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29.268,75	29.268,75	29.737,50	29.737,50	29.737,50	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	32.112,50	31.675,00	31.206,25	31.206,25	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00	30.425,00
10.02	01,04	Segala	28.237,50	28.237,50	28.237,50	28.237,50	28.237,50	27.737,50	27.737,50	27.737,50	27.737,50
10.03	01,04	Orzo	26.743,75 (*a*)	26.743,75 (*a*)	26.743,75 (*a*)	26.743,75 (*a*)	26.743,75 (*a*)	27.681,25 (*a*)	27.681,25 (*a*)	27.681,25 (*a*)	27.681,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	23.131,25 (*a*)	23.131,25 (*a*)	24.162,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	987,50	987,50	2.237,50
10.07-B	04	Miglio	24.581,25 (*a*)	24.581,25 (*a*)	24.58[illegible],25 (*a*)	25.050,00 (*a*)	24.425,00 (*a*)	24.425,00 (*a*)	23.800,00 (*a*)	23.800,00 (*a*)	23.800,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.875,00 (*a*)	25.875,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.062,50
11.01-B	05	Farine di segala	46.018,75	46.018,75	46.018,75	46.018,75	45.581,25	45.581,25	45.056,25	45.712,50	45.187,50
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	55.837,50	55.156,25	54.43[illegible],25	54.431,25	53.218,75	53.218,75	53.218,75	52.737,50	52.737,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	13/17-9-1968	18/19-9-1968	20-9-1968	21/23-9-1968	24-9-1968	25-9-1968	26-9-1968	27-9-1968	28/30-9-1968
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25	30.206,25
10.01-B	07,11	Frumento duro	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.956,25	29.956,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25
10.02	01,04	Segala	27.737,50	27.237,50	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
10.03	01,04	Orzo	27.681,25 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)	28.868,75 (*a*)
10.04	01,04	Avena	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)	24.787,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	28.118,75 (*a*)	27.743,75 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)	28.306,25 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.237,50	2.862,50	2.862,50	4.112,50	4.112,50
10.07-B	04	Miglio	23.800,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)	25.675,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	26.250,00 (*a*)	25.625,00 (*a*)	25.625,00 (*a*)	25.625,00 (*a*)	25.187,50 (*a*)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	39.062,50	39.062,50	39.062,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50	39.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	45.187,50	44.618,75	45.406,25	45.406,25	45.843,75	45.843,75	45.843,75	45.406,25	45.406,25
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	52.737,50	52.737,50	52.737,50	52.737,50	52.737,50	52.250,00	53.075,00	53.075,00	52.593,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.525,00	42.525,00	42.525,00	42.525,00	42.525,00	42.525,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1 562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(5200)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° al 31 ottobre 1968.

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-10-68	3-10-68	4-10-68	5/8-10-68	9/11-10-68	12/14-10-68	15-10-68	16-10-68
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	30.737,50	30.737,50	30.737,50	30.737,50	30.737,50	30.737,50	30.300,00	30.300,00
10.02	01,04	Segala	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50
10.03	01,04	Orzo	29.337,50 (a)	29.337,50 (a)	29.337,50 (a)	29.337,50 (a)	29.337,50 (a)	29.337,50 (a)	28.775,00 (a)	28.775,00 (a)
10.04	01,04	Avena	25.568,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)	24.943,75 (a)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.243,75 (a)
10.05-B	04	Granturco altro	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.931,25 (a)	28.243,75 (a)
10.07-A	01	Grano saraceno	4.581,25	4.581,25	2.081,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25
10.07-B	04	Miglio	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)	26.143,75 (a)
10.07-C	11	Sorgo e durra	25.843,75 (a)	25.843,75 (a)	25.843,75 (a)	25.843,75 (a)	25.468,75 (a)	24.843,75 (a)	24.843,75 (a)	24.218,75 (a)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11.01-B	05	Farine di segala	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00	46.375,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	53.687,50	53.687,50	53.687,50	53.687,50	53.687,50	53.250,00	53.250,00	53.250,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50

(a) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-10-68	18-10-68	19/21-10-68	22/24-10-68	25/29-10-68	30-10-68	31-10-68
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00	30.675,00
10.01-B	07,11	Frumento duro	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	29.675,00	29.675,00
10.02	01,04	Segala	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50	28.487,50
10.03	01,04	Orzo	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	28.775,00 (*a*)	27.931,25 (*a*)	27.931,25 (*a*)
10.04	01,04	Avena	24.943,75 (*a*)	24.943,75 (*a*)	24.412,50 (*a*)	24.412,50 (*a*)	24.412,50 (*a*)	24.412,50 (*a*)	24.412,50 (*a*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	28.243,75 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.212,50 (*a*)	27.212,50 (*a*)	26.212,50 (*a*)
10.05-B	04	Granturco altro	28.243,75 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.837,50 (*a*)	27.212,50 (*a*)	27.212,50 (*a*)	26.212,50 (*a*)
10.07-A	01	Grano saraceno	3.331,25	3.331,25	206,25	zero	zero	206,25	206,25
10.07-B	04	Miglio	26.143,75 (*a*)	26.925,00 (*a*)	26.925,00 (*a*)	26.925,00 (*a*)	26.925,00 (*a*)	26.925,00 (*a*)	26.925,00 (*a*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.218,75 (*a*)	24.218,75 (*a*)	24.218,75 (*a*)	24.218,75 (*a*)	24.593,75 (*a*)	24.593,75 (*a*)	24.593,75 (*a*)
10.07-D	17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento, compreso quello segalato	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11.01-B	05	Farine di segala	45.981,25	45.981,25	45.981,25	45.981,25	45.981,25	45.981,25	45.981,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	52.043,75	52.043,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50	43.612,50

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687,50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967 n 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D M 7 febbraio 1968 pub blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(5803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per la ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - Ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa (Aeronautica) a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduata nelle 3 categorie di: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di 2, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - Divisione 2ª concorsi - Sezione 1ª - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando del Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova scritta obbligatoria;

computisteria e ragioneria, prova orale obbligatoria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, prova orale obbligatoria;

amministrazione e contabilità generale dello Stato, prova orale obbligatoria;

economia politica e scienza delle finanze, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo, prove orali facoltative.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, ed i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 4;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) due punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; quattro punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: sei punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; quattro punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) fino a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a cinque punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazioni. Tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1º capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presen-

tare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa potrà escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione - sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dello art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in s.p. o militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 177.

PROGRAMMA DI ESAME

a) *prove scritte obbligatorie*:

componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore);

b) *prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa);

amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa);

economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa);

c) *prove orali facoltative*:

lingue estere limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Sistema di misure decimali e non decimali. Numeri complessi e operazioni relative. Riduzioni di misure da un sistema ad un altro.

Metalli nobili e calcoli relativi. Generalità sulla moneta. Sistemi monetari e calcoli relativi.

Richiamo ai concetti di rapporto e di proporzione. Grandezze proporzionali. Regola del tre semplice.

Calcoli percentuali. Calcoli sopra cento e sotto cento. Percentuali successive. Regola congiunta: norme ed applicazioni.

Riparti semplici: diretti ed inversi. Riparti composti: diretti ed inversi. Riparti complessi.

Miscugli: diretti e indiretti, con due o più componenti.

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Adeguati di tasso e di tempo: semplici e composti. Scadenza comune. Compenso di anticipazione.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Cenni sui principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario.

Cambio generalità quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ed interesse.

Trasporti aerei: generalità - Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Prezzi dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Organi, funzioni e principi di organizzazione aziendale.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione della impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede di impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazione. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito. La partita doppia applicata ad altri sistemi.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazioni extra-contabili.

Il bilancio di esercizio: scopi, contenuto e forme.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO, COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Norma giuridica e sociale.

Diritto oggettivo e diritto soggettivo - rapporto giuridico - diritto e interesse.

Diritto pubblico e diritto privato - fonti del diritto.

Interpretazione della legge e analogia.

Efficacia della legge nel tempo e nello spazio.

Fatto giuridico; negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali - vizi del negozio giuridico.

Negozi e contratti di diritto privato e di diritto pubblico.

Rappresentanza - soggetti di diritto - persone fisiche e persone giuridiche.

Diritti reali - proprietà - funzione sociale della proprietà - modi di acquisto della proprietà - tutela della proprietà.

Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso e abitazione.

Servitù prediali.

Possesso.

Obbligazioni - fonti delle obbligazioni.

Contratto in generale.

Donazione, vendita, permuta, locazione, concordato, mutuo, mandato, fidejussione, transazione.

Promesse unilaterali.

Fatti illeciti.

Trascrizione.

Diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca).

Prescrizione e decadenza.

Impresa in generale, impresa commerciale.

Società in generale - società semplice, società in nome collettivo, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e per azioni.

Associazione in partecipazione - società a capitale variabile - concorrenza e consorzi.

Azienda - diritto sulle opere dell'ingegno - contratti commerciali in generale - contratto di lavoro, contratto di appalto, contratto di opera, contratto di trasporto, contratto di spedizione, contratto di deposito, contratto di conto corrente, contratto di assicurazione, singoli contratti bancari.

Titoli di credito in generale - cambiale - assegno bancario e assegni circolari.

Diritto costituzionale e amministrativo:

Stato - varie forme di stato - nozione di costituzione - costituzione della Repubblica italiana - organi costituzionali dello Stato e loro attribuzioni e prerogative - Presidente della Repubblica - Parlamento strutture e funzioni - Governo - Corte costituzionale - Magistratura e Consiglio superiore della magistratura.

Legge formale - decreti e regolamenti.

Ordinamento amministrativo - funzione amministrativa e organi amministrativi - amministrazione diretta centrale - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

Amministrazione locale: statale e autarchica - enti autarchici territoriali.

Comuni - provincie - regioni come enti territoriali - organizzazione funzioni - beni demaniali.

Atti amministrativi - giustizia amministrativa - diritto e interesse - varie specie di ricorsi - Consiglio di Stato e Corte dei conti, come organi giurisdizionali - giunta provinciale amministrativa.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato.

I beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale: beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare.

Nozioni sui contratti dello Stato.

Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali.

Il bilancio dello Stato; anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio, esecuzione del bilancio.

Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese.

Il rendimento dei conti dello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati: controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

Le responsabilità nell'Amministrazione dello Stato; responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamenti. Attività economica e scienza economica. Il metodo della scienza economica.

Bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

Beni economici. Classificazione dei beni economici.

Utilità. Utilità marginale, totale e differenziale. Legge dell'eguaglianza delle utilità marginali ponderate.

Produzione. Consumo. Capitale e risparmio. Concetto di impresa e costo di produzione.

Teoria del prezzo. Lo scambio.

Concetto e presupposti fondamentali.

Concetto di merce e di mercato. Il prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in periodi brevi. Il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato.

Il reddito in micro e macroeconomia. L'interesse. La rendita fondiaria, il salario e il profitto.

Interdipendenza dei prezzi ed equilibrio economico generale.

Moneta. Concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari a tipo aureo o argenteo. La moneta cartacea.

Il credito. Banche di deposito e sconto. Gli istituti di emissione. Il mercato finanziario.

Il sistema bancario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il mercato comune europeo.

Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto.

Sviluppo economico e fluttazioni economiche.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

I fenomeni finanziari e loro fondamenti. Attività finanziaria e scienza finanziaria.

Bisogni pubblici e loro caratteristiche. Bisogni e servizi pubblici. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Spese pubbliche. Classificazioni ed effetti economici e sociali delle spese pubbliche.

Entrate pubbliche. Classificazione: prezzi quasi privati, prezzi pubblici, tasse, imposte e contributi.

Teoria generale dell'imposta. Concetto ed elementi dell'imposta. Classificazione delle imposte. Principi giuridici, economici e amministrativi delle imposte.

Imposizione diretta. Imposta sul reddito dei terreni; imposta sul reddito dei fabbricati; imposta sui redditi della ricchezza mobiliare. Imposta sul reddito complessivo e imposta sul patrimonio.

Imposizione indiretta. Imposte sul consumo e imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Le entrate straordinarie. Imposte straordinarie. Prestiti pubblici e emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Il sistema tributario italiano e il contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Modello di domanda

(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . (codice postale) . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto (o la scuola) di . . . . nell'anno . . .;
di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . lì . . . . .
(data)
Firma . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.
(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.
(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1969, registro n. 7, foglio n. 134, col quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, carriera esecutiva;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a sette posti di sorvegliante aggiunto nel ruolo dei sorveglianti degli istituti di incremento ippico, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Negri avv. Francesco, ispettore generale.

Componenti:
Sartini dott. Vittorio, ispettore superiore;
Rinaldi dott. Nicola, ispettore superiore;
Liotta dott. Ettore, direttore di sezione;
Colavita dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario:
Trimini dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa per l'esercizio 1969, presunta in L. 180.000 sarà imputata al capitolo 1184 dello stato di previsione delle spese del predetto esercizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1969
Registro n. 12, *foglio n.* 317

(8456)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 922 in data 1° marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ordine dei medici, dalla prefettura di Forlì, dal collegio delle ostetriche e dalle amministrazioni interessate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Ceiano dott. Giuseppe, medico provinciale capo;
Schirinzi dott. Nicola, vice prefetto vicario di Forlì;
Moggian Barban prof. Giuseppe, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale di Forlì;
Meloni prof. Luigi, primario ostetrico ginecologico dello ospedale di Rimini;
Pompili Lina, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Nicola Grimaldi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La predetta commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Forlì, addì 27 agosto 1969

Il medico provinciale: GINEVRI

(8442)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.